



REGIONE LAZIO
PROVINCIA DI FROSINONE



COMUNE DI GUARCINO



PIANO UTILIZZAZIONE PASCOLI
Regolamento Regionale n. 7/2005

ELABORATO

RP

REGOLAMENTO PASCOLI

LE AMMINISTRAZIONI

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.

12 DEL 15/06/2022

SOMMARIO

Art. 1 - Ambito di applicazione	3
Art. 2 - Scopi del regolamento	3
Art. 3 - Normative di riferimento.....	3
Art. 4 - Beneficiari e modalità di rilascio del diritto dell'uso dei pascoli	4
Art. 5 - Identificazione dei comparti pascolivi	4
Art. 6 - Tempi e modalità del Procedimento autorizzativo.....	6
Art. 7 - Documentazione a corredo della domanda di fida.....	6
Art. 8 - Ritardo	7
Art. 9 - Tariffa	7
Art. 10 - Durata concessione.....	7
Art. 11 - Modalità di pagamento	8
Art. 12 - Modalità ed Obblighi dell'attività di pascolamento.....	8
Art. 13 - Divieti	9
Art. 14 - Periodo di monticazione.....	10
Art. 15 - Disposizioni dell'attività di pascolamento nei terreni privati	10
Art. 16 - Esercizio dei pascoli nei boschi	10
Art. 17 - Transito del bestiame.....	11
Art. 18 - Ricoveri	11
Art. 19 - Carico zootecnico (Uba).....	12
Art. 20 - Indirizzi generali per il mantenimento dei pascoli.....	12
Art. 21 - Miglioramento dei pascoli.....	13
Art. 22 - Trasformazione dei terreni saldi in terreni soggetti a lavorazione.....	13
Art. 23 - Lavorazioni del terreno	14
Art. 24 - Opere di regimazione delle acque e di sistemazione dei terreni	14
Art. 25 - Altre opere e movimento di terreno	15
Art. 26 - Monticazione abusiva.....	15
Art. 27 - Controlli.....	16
Art. 28 - Eventuale graduatoria di fida	16
Art. 29 - Sospensione e/o revoca delle concessioni	16
Art. 30 - Ricorso.....	16
Art. 31 - Sanzioni	17

Art. 32 - Autorità competente	18
Art. 33 - Esonero responsabilità civile.....	18
Art. 34 - Attuazione.....	18
Art. 35 - Disposizioni finali	18

Art. 1 - Ambito di applicazione

Il presente regolamento, in vigore (*dal giorno dell'intervenuta esecutività della delibera della sua approvazione*), disciplina le materie inerenti alla Fida Pascolo ed alla transumanza con efficacia sul territorio del comune di Guarcino, nei terreni demaniali e di proprietà privata gravati dall'uso civico di pascolo.

Le disposizioni sono sotto l'osservanza dei disposti di legge e regolamenti emanati dall'ente statale, regionale e comunale. Altresì sono da osservare le disposizioni verbali, circa la materia oggetto del regolamento stesso, emesse in circostanze straordinarie.

Art. 2 - Scopi del regolamento

Il presente regolamento ha lo scopo di salvaguardare e valorizzare il patrimonio naturale-ambientale e la disciplina dell'esercizio agro-pastorale nonché la vigilanza e la preservazione degli habitat in subordine con la fruizione degli usi civici nel territorio comunale, al fine di tutelare i diritti dei privati affinché siano in armonia con il pubblico interesse.

Art. 3 - Normative di riferimento

Per la redazione del presente regolamento si è tenuto conto della seguente normativa:

- Legge Regionale 06 ottobre 1997, n. 29 "*Norme in materia di aree naturali protette regionali*";
- L. R. n. 39 del 28-10-2002 "*Norme in materia di gestione delle risorse forestali*";
- Regolamento Regionale n. 7 del 18 aprile 2005 "*Regolamento di attuazione dell'articolo 36 della legge regionale 28 ottobre 2002 n. 39*" (Norme in materia di gestione delle risorse forestali);
- R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267 "*Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani*";
- Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 – "*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137*";
- Decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997 e s.m.i.. "*Regolamento di attuazione per piani e/o progetti in siti di importanza comunitaria (SIC) ai sensi della direttiva 92/43/CEE e zone a protezione speciale (ZPS) ai sensi della direttiva 79/409/CEE*";
- L. 16 giugno 1927, n. 1766 - Pubblicata nella Gazz. Uff. 3 ottobre 1927, n. 228. Conversione in legge del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno, del R.D. 28 agosto 1924, n. 1484, che modifica l'art. 26 del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, e del R.D. 16 maggio 1926, n. 895, che proroga i termini assegnati dall'art. 2 del R.D.L. 22 maggio 1924, n. 751;
- R.D. 26 febbraio 1928, n. 332 - Pubblicato nella Gazz. Uff. 8 marzo 1928, n. 57. Approvazione del regolamento per la esecuzione della legge 16 giugno 1927, n. 1766, sul riordinamento degli usi civici del Regno;

- Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “*Norme in materia ambientale*”.

Art. 4 - Beneficiari e modalità di rilascio del diritto dell'uso dei pascoli

1. I terreni individuati per il pascolo di cui all'art. 5 sono di diritto di uso dei residenti o domiciliati nel comune di Guarcino e/o di aziende agricole presentati la sede legale nel territorio comunale, secondo le norme e limitazioni fissate dal presente regolamento.
2. Nel caso che i terreni destinati a pascolo, per loro estensione e/o capacità produttiva, eccedano i fabbisogni dei richiedenti di cui al comma 1, gli stessi possono essere concessi a cittadini non residenti e/o non domiciliati nel comune di Guarcino con una maggiorazione della tariffa nella misura del 50%.
3. Qualora i pascoli per loro estensione e/o capacità produttiva eccedano i bisogni dei residenti, gli stessi potranno essere concessi in fitto per mezzo di asta pubblica definita annualmente dal responsabile dell'ufficio di competenza. Tale procedura non si applica nel caso che il comune decida altra forma di assegnazione, oppure nel caso in cui i residenti stessi, prioritariamente in forma associata, ne chiedano l'assegnazione e provvedano al pagamento del prezzo a base d'asta stabilito.
4. Il richiedente deve essere in regola con il pagamento della tariffa prevista per la fida negli anni pregressi e non avere commesso e/o riportato condanne per i reati contro il patrimonio.

Art. 5 - Identificazione dei comparti pascolivi

Per gli scopi del presente regolamento, a fini del regime di utilizzazione, dalla ricognizione del territorio comunale sono stati identificati i comparti pascolivi di seguito riportati. Gli stessi sono oggetto di variazione con apposito atto da parte della Giunta Comunale.

FOGLIO	MAPPALI
1	1-2-3-7-11-13-24-27-28-29-30-36-37-38-40-57-58-63-72-77-83-86-87-95-104-105-113-121-122
2	1-2-6-8-9-10-11-12-14-36-38-46-49-54-58-61-62-78-99-100-102-112-114-118-125-128
3	1-2-4-5-8-9-10-11-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-31-32-33-34-35-40-41-42-43-45-46-47-48
4	4-5-6-8-11-12-13-18-19-23-24-25-27-29-30-33-35-37-38-40-43-47-50-51
5	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14
6	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15
7	1-2-3-5-6-7-11-13
8	1-2-3-4-8-8-9-10-11-12-13-50-62-67-77
9	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26
10	1-6-24-40-41-42-44-46-47-48-49-50-52-53-54-55-56-57-59-60-66-67-68-75-79-83-84-85-89-91-92-135-137
11	48-72-73-74-75-98-99-100-102-103-121-122-123-

	145--146-148-150-151
12	3-12-32-51-57-63-90-102-103-115-116-117-136-163-176-190-191-198-199-203
13	2-3-4-6-8-11-17-18-20-27-32-46-48-49-56-57-63-72-77-80-87-88-93-97-104
14	1-5-6-13-17-19-21-33-39-41-42-53-54-56-57-58-60-61-62-67-69-72-78-79-80-82-89-91-92-104-108-111
15	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-17-18-20-21-22
16	1-2-4-5
17	1-6-7-13
18	1-2-4-5-6-7-8-9-10-12-13-18-19-20-21-26-27-33-36-37-43-62-59-60
19	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-18-19-21-23-25-27
20	3-11-13-29-30-86-87-88-105-109-123-127-128-129-130-131-132-133-134-135-136-137-138-139-140-141-142-143-144-145-146-147-148-149-152-156-157-159-162-163-164-165
21	1-3-4-5-6-12-19-25-26-36-37-42-47-54-57-63-67-69-70-79-83-84-86-87-89-95-100-106-107-122-123-124-125-126-133-134-146-161-164-165-166-169
22	4-11-15-25-30-31-33-35-38-45-47-52-53-54-86
23	2-4-7-12-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-25-31-32-33-39-40-47-54-55-56-57-72-76-78-84-94-99-103-106-107-108-109-110-111-112-128-129-130-132-133-137-139-152-153-156-158-160-166-168-172-174-175-176-177
24	35-49-61-71-98-101-102-106
25	2-3-4-5-20-22-33-35-46-47-66-67
26	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19-20-21-22-23-24-27-28-29-30-32-35-44-47-48-50-62-66-67-82-83-74-76-80
27	1-9-24-31-42-55-57-65-77-79-81-85-97
28	16-51-66-68-69-83-97-122-169-169-170-172
29	52-61-71-189-219-261-279-285-286-299-300-308-357-362-460-494-495-568-819-862-866
30	14-41-51-52-54-59-62-65-66-67-77-78-79-80-85-87-88-89-90-91
31	5-8-22-26-29-36-83-91
32	1-5-8-10-12-14-19-27-32-36-44-55-59-63-67-76-77-83-84-90-94-99-109-110-111-123-128-140-141-142-151-153-169-171
33	24-43
34	7-12-17-22-25-29-31-33-56-57
35	79-137
36	96-213-216
37	7-8-11-13-17-20-25-28-57-58-105-139-271-272

39	82-100
40	598-600

Tabella 1 – Comparti pascoli

Art. 6 - Tempi e modalità del Procedimento autorizzativo

L'amministrazione comunale ogni anno, tenendo conto delle richieste ricevute e della consistenza animale, determina le aree destinate alla fida pascolo.

Il tempo utile per la presentazione della richiesta è dal 1° marzo al 10 maggio di ogni anno.

Dal momento della presentazione della domanda l'ente entro 30 giorni emette il provvedimento autorizzativo qualora il procedimento istruttorio, effettuati i controlli del caso, abbia un esito positivo e non ci sia la sussistenza di motivi ostativi al rilascio del suddetto.

Nel caso in cui il complesso dei pascoli risulti insufficiente rispetto ai bisogni del bestiame da immettere, l'Amministrazione con proprio atto deliberativo determina il numero massimo di capi di bestiame che ogni fidatario potrà immettere nei pascoli e/o determinerà la formazione di una graduatoria ai sensi dell'art. 28.

Art. 7 - Documentazione a corredo della domanda di fida

La richiesta di fida pascolo deve essere presentata tramite apposito modello e firmata dall'avente diritto, pertanto richieste presentate da terzi potranno essere accettate solo per cause di forza maggiore e/o indisponibilità dello stesso, condizione da comprovare con la relativa documentazione.

La richiesta deve essere compilata in tutte le sue parti tenendo cura di indicare la consistenza zootecnica e le varie tipologie dei capi.

Al momento della presentazione della domanda di fida, i richiedenti, in ragione dell'oggetto della richiesta (Primo rilascio, rinnovo), devono presentare rispettivamente la seguente documentazione:

1. PRIMO RILASCIO

- Certificato di residenza e/o atto notorio attestante lo svolgimento dell'attività sul territorio comunale;
- Documento d'identità in corso di validità;
- Fascicolo aziendale validato;
- Registro di stalla debitamente compilato dall'ASL di competenza entro un mese dal momento della richiesta. Il bestiame non ritenuto sano e idoneo potrà essere sostituito;
- Dichiarazione sostitutiva attestante la proprietà e la consistenza dei capi dichiarati;
- Documentazione dell'anagrafe canina dei cani utilizzati per la custodia dei capi;
- Indicare il toponimo delle località delle aree a pascolo preferenziali;
- Attestazione di immunità da malattie infettive emessa entro un mese rispetto al momento di inizio della monticazione, la suddetta deve comprendere sia i capi allevati e sia i cani destinati alla custodia;

- Ricevuta probante il pagamento della tariffa su apposito conto dedicato dell'Ente comunale;
- Eventuale iscrizione all'associazione degli allevatori;
- Dichiarazione di presa visione del presente regolamento e di impegnarsi al rispetto delle disposizioni contenute.

2. RINNOVO

La domanda di rinnovo della fida pascolo deve essere presentata tramite apposito modello all'ufficio comunale di competenza dal 1° marzo al 10 maggio di ogni anno, pena la invalidità della stessa. In sede di rinnovo e/o ritiro dell'autorizzazione l'allevatore ha la possibilità di comunicare eventuali variazioni, non superiori al 20%, della consistenza animale dichiarata precedentemente. In tal caso si procederà con la riformulazione della tariffa. Nel caso in cui la variazione consista in una diminuzione del carico zootecnico superiore al 20%, la tariffa verrà calcolata sull'80% dei capi dichiarati in prima istanza.

Art. 8 - Ritardo

Scaduto il termine ultimo per la presentazione della richiesta di Fida, i richiedenti dovranno rivolgere apposita domanda al Sindaco, il quale potrà a discrezione accoglierla, solo al cospetto di terreni pascolivi a disposizione.

Art. 9 - Tariffa

La tariffa per la fida pascolo viene fissata dal Comune e deve essere corrisposta al momento della richiesta di rilascio/rinnovo dell'autorizzazione.

Le tariffe stabilite risultano essere quelle indicate nella tabella sottostante.

Tipologia	Tariffa cad. (€)
Bovini	4,00
Ovini	1,50
Caprini	2,50
Equini-muli	4,50
Stalloni	5,00

Tabella 2 – Tariffe

Ai sensi dell'art. 4 comma 2 la tariffa deve intendersi maggiorata del 50% per i richiedenti non residenti nel comune di Guarcino.

Sono esenti dal pagamento i proprietari con un numero di capi inferiori alle 10 unità di ovini-caprini. L'esenzione si applica anche per i capi equi-bovini nati dopo il 30 marzo in alpeggio.

Art. 10 - Durata concessione

I terreni sono concessi in fida dal comune ai fidatari mediante la sottoscrizione di un contratto tra le parti con durata di sette anni. Alla scadenza il contratto non si rinnova per tacito assenso ma deve essere ripresentata l'istanza al comune e la documentazione ai sensi dell'art. 7.

Art. 11 - Modalità di pagamento

Il canone da corrispondere per la fida pascolo deve essere versato per intero sul c.c.p. n° _____ intestato a: Comune di Guarcino.

Art. 12 - Modalità ed Obblighi dell'attività di pascolamento

L'attività di pascolo deve essere esercitata nel rispetto delle norme di Polizia forestale e veterinaria di cui alle normative vigenti oltre agli obblighi stabiliti dal presente regolamento:

1. Nei terreni concessi possono essere immessi solo ed esclusivamente i capi dichiarati nella domanda di fida.
2. L'esercizio del pascolo può essere condotto dal fidatario e/o da un suo coadiuvante di età superiore ai 16 anni. Ogni custode può custodire un numero massimo di capi di piccola e grossa taglia rispettivamente nel numero di 350 e 50.
3. Nell'attività di pascolamento non sono ammessi sconfinamenti dalle aree concesse.
4. L'esercizio del pascolo senza custodia è ammesso solo nel caso in cui il fondo sia provvisto di opportune recinzioni tali da non permettere sconfinamenti.
5. L'allevatore è tenuto all'utilizzo dei punti di abbeveraggio indicati nell'autorizzazione.
6. Il bestiame al pascolo deve essere provvisto degli opportuni identificativi (microchip, matricole auricolari, ecc...). Tale disposizione ha valenza anche per i cani per i quali dovranno essere osservate le normative in materia: Legge 14 agosto 1991, n. 281; Legge 20 luglio 2004, n.189; Legge 201 del 2010; L.R. n. 34 del 21 ottobre 1997.
7. Nel caso di insorgenza di malattie infettive a rischio contagio, il proprietario è tenuto ad eseguire tutte le misure di profilassi e dare comunicazione alle autorità.
8. I capi di bestiame dichiarati in fida devono essere in regola con gli adempimenti previsti nell'ambito di polizia veterinaria e/o da parte dei servizi veterinari;
9. Il fidatario è obbligato a distribuire uniformemente sulla superficie pascoliva le deiezioni, è espressamente vietato il loro asporto.
10. Dare comunicazione entro cinque giorni di eventuali variazioni della consistenza animale aziendale.
11. Esercitare l'attività di sorveglianza e di manutenzione dell'ambiente, della viabilità e dei manufatti oltre di segnalazione di eventi di danno e/o di incendi.
12. Le chiudente, stazzi e le altre strutture devono essere rimosse entro dieci giorni dal termine dell'attività di pascolamento. In caso di eventuali aree di stoccaggio, le suddette devono essere riportate allo stato primitivo.
13. Il conduttore, in virtù delle proprie responsabilità, è obbligato ad attivare ogni tipo di misura di prevenzione per scongiurare possibili eventi dannosi a cose e/o persone dai capi.
14. Dare comunicazione all'ufficio competente del giorno e dell'orario in cui si intende trasferire i capi sui terreni concessi in fida, la suddetta deve essere inoltrata almeno tre giorni prima.

15. Eseguire la manutenzione delle opere di regimazione delle acque.

Art. 13 - Divieti

Ai fini del mantenimento della concessione dei terreni in fida, il fidatario è tenuto a rispettare i seguenti divieti:

1. Non concedere il diritto di fida a terzi.
2. Non effettuare l'esercizio del pascolo nei terreni pascolativi o parte di essi interessati da incendi per almeno dieci anni dal verificarsi dell'evento (art. 10 della Legge 353 del 21/11/2000), così come individuati dal Catasto Incendi.
3. Immettere nelle aree concesse per il pascolo un numero di capi superiore a quello autorizzato.
4. Transito e sosta dei capi nei boschi e nei vivai forestali, fatto salvo la presenza di viabilità opportunamente segnalata e/o delimitata purché i capi siano tenuti in custodia.
5. Transito e sosta su vie pubbliche nonché nel centro urbano. In casi eccezionali è ammesso il transito previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, la quale provvederà ad indicare eventuali percorsi e/o modalità di trasporto alternativi.
6. Pascolare in aree ove sussistano condizioni pregiudizievoli per la pubblica incolumità.
7. Lavare autoveicoli e/o attrezzature nei punti idrici pubblici.
8. L'utilizzo di arnesi atti al danneggiamento delle piante e/o all'asportazione dei prodotti forestali.
9. Accensioni di fuochi salvo il caso di essere in possesso della relativa autorizzazione.
10. Di sbarrare con sistemi fissi attraversamenti, strade, sentieri e ogni altro spazio di passaggio.
11. Abbandonare rifiuti e recare danni all'ambiente e/o manufatti presenti nell'aree pascolive.
12. Il pascolo entro un raggio di 300 m. da aree pubbliche di interesse turistico, sportivo e di culto.
13. Pascolare nei punti di abbeveraggio per un raggio di 150 m.
14. Pascolare sulle aree destinate a coltura agraria, salvo che le stesse risultano da tempo incolte.
15. Sulle aree rimboschite o in corso di rimboschimento fino a quando il soprassuolo boschivo non si sia affermato ed abbia raggiunto dimensioni tali da sfuggire ai danni derivanti da morso e dal calpestio degli animali, secondo il giudizio insindacabile dell'Autorità Forestale.
16. Pascolare in superfici sottoposte a divieti temporanei o permanenti stabiliti da appositi provvedimenti.
17. Pascolare in aree limitrofe alle sorgenti per un raggio di 150 m. e su tutte quelle superfici sottoposte a divieti temporanei o permanenti per effetto di Leggi Statali o Regionali o di provvedimenti del Comune.
18. Bruciare ed abbandonare sul suolo residui derivanti dalla tosatura dei capi.
19. Pascolare sui pascoli in miglioramento o a riposo per il periodo necessario previsto dall'amministrazione comunale.

Art. 14 - Periodo di monticazione

L'attività di pascolamento si può esercitare, in deroga a quanto previsto nel comma 1 lett. b) art. 110 del Regolamento Regionale n. 7 del 18 aprile 2005, dal 10 febbraio al 15 dicembre in tutto il territorio comunale.

Altresì il pascolo in altitudini comprese tra i 600 e i 1200 metri m. s.l.m. è ammesso dal 1° marzo al 30 novembre, per altitudini superiori ai 1200 metri dal 15 maggio al 15 ottobre, salvo diverse disposizioni emesse dalle autorità competenti.

Art. 15 - Disposizioni dell'attività di pascolamento nei terreni privati

I territori privati gravati da uso civico di pascolo a favore della generalità della popolazione residente nel Comune di Guarcino, saranno da questa utilizzati facendo riferimento alle seguenti regole:

1. Divieto assoluto di pascolo su di essi per tutti i territori con destinazione prato, dal 08 marzo fino al 20 giugno di ogni anno ovvero fino a fienagione avvenuta.
2. Divieto assoluto di pascolo per tutti i terreni ove sono in atto coltivazioni, fino alla raccolta.
3. Tempi di monticazione, fatti salvi i primi due commi del presente articolo, come previsti dall'articolo 14.
4. Rispetto dell'avvicendamento per tutti i seminativi.
5. Le colture in atto non devono essere di tipo pluriennali.
6. Il non rispetto dell'avvicendamento comporterà da parte del proprietario, l'obbligo al confinamento della coltura in atto per la protezione della stessa.
7. Le recinzioni del territorio, preventivamente autorizzate secondo le leggi vigenti, dovranno avere minimo due ingressi posti sui lati opposti del terreno confinato, di larghezza non inferiore a 6.00 m. per territori fino all'estensione di due ettari. Per ogni ettaro o frazione di ettaro in più di due ettari, dovrà essere realizzata un'ulteriore apertura di 6.00 metri.
8. I fondi dovranno essere aperti al pascolo nel periodo successivo alla raccolta.

Art. 16 - Esercizio dei pascoli nei boschi

Ai sensi del R.R. n. 7 del 2005, il pascolo nei boschi è vietato:

1. Nei boschi cedui:
 - a) al bestiame ovino, suino e caprino nei tre anni successivi all'utilizzazione di fine turno, e comunque non prima che i polloni o il novellame abbiano raggiunto mediamente l'altezza di 2 metri;
 - b) al bestiame bovino ed equino, nel periodo di sei anni dopo il taglio, o prima che il novellame o i polloni abbiano raggiunto mediamente l'altezza di 4,5 metri;
2. Nei boschi governati a fustaia:
 - a) al bestiame ovino, suino e caprino prima che il novellame abbia raggiunto mediamente l'altezza di 2 metri;

b) al bestiame bovino ed equino prima che il novellame abbia raggiunto mediamente l'altezza di 4,5 metri.

L'utilizzazione dei pascoli boscati si intende senz'altro interrotta quando a norma delle vigenti Prescrizioni di Massima di Polizia Forestale sia in esso vietato il pascolo. Per il pascolo nei boschi adulti troppo radi o deperenti, sussiste il divieto sancito dall'Art. 9 del R.D. 30/12/1923 n°3267.

Le disposizioni di pascolo nelle aree boschive non riportate nel presente regolamento, sono disciplinati dal R.R. n. 07 del 2005.

Art. 17 - Transito del bestiame

I pastori non aventi la fida pascolo nel comune di Guarcino che intendano transitare nel territorio comunale, devono dare comunicazione agli uffici preposti entro 72 ore, indicando il percorso. Nelle fasi di spostamento è vietato per i suddetti stazionare in aree pascolive e devono attenersi alle restanti disposizioni indicate nel presente regolamento.

Art. 18 - Ricoveri

I ricoveri eventualmente presenti sulle aree assegnate possono essere utilizzati dai fidatari, previa autorizzazione della proprietà. Nel caso non ci sia la presenza di quest'ultimi, la realizzazione di eventuali strutture deve essere autorizzata dal comune e le stesse devono avere un carattere temporaneo ed i materiali per la loro costruzione devono essere di basso impatto ambientale ed avere i tipici caratteri rurali.

Possono essere utilizzati per tale fine anche mezzi predisposti all'alloggiamento, i suddetti dovranno essere rimossi al termine del periodo di pascolamento ai sensi dell'art. 12.

Per la costruzione di ricoveri e/o strutture provvisorie propedeutiche all'attività di pascolamento, il comune, sentita l'autorità forestale, potrà autorizzare il taglio nei boschi di sua proprietà del legname necessario.

L'area di pertinenza dei ricoveri deve essere sgombra da eventuali rifiuti.

Art. 19 - Carico zootecnico (Uba)

Il carico del bestiame ammissibile è determinato sulla scorta delle *Unità Bestiame Adulto* (UBA) in relazione della consistenza zootecnica dichiarata dai richiedenti.

Classe o Specie	Coeff. UBA	Classe o Specie	Coeff. UBA
Vitelli fino a 6 mesi	0,4	Capre	0,15
Vitelli da 6 mesi a 24 mesi	0,6	Becchi	0,15
Bovini da 6 mesi a 24 mesi da macello	0,6	Altri caprini	0,15
Bovini da 6 mesi a 24 mesi da allevamento	0,6	Cervi	0,4
Tori	1	Daini e caprioli	0,25
Bovini da 2 e più anni da macello	1	Coniglie madri (fattrici)	0,02
Bovini da 2 e più anni da allevamento	1	Lattonzoli suinetti meno 20 kg	0,3
Vacche da latte	1	Magroni	0,3
Altre vacche	1	Scrofe di peso > 50 kg	0,5
Pecore > 12 mesi	0,15	Suini da ingrasso	0,3
Arieti > 12 mesi	0,15	Verri	0,3
Ovini < 12 mesi	0	Polli da carne	0,03
Altri ovini di età > 12 mesi	0,15	Galline ovaiole	0,014
Equini di età > 6 mesi	1	Altri avicoli	0,03
Asini di età > 6 mesi	1	Altri voltatili	0,03

Tabella 3 – Coefficienti UBA bestiame

Art. 20 - Indirizzi generali per il mantenimento dei pascoli

In linea generale il pascolamento può avvenire in qualsiasi periodo dell'anno, salvo eventuali limitazioni imposte dagli enti di competenza.

Il numero di capi immessi nell'area pascoliva dovrebbe essere inferiore al suo carico di mantenimento affinché parte della produzione vegetale non venga utilizzata contribuendo a migliorare la struttura dell'habitat con l'ingresso di nuove nicchie ecologiche.

Ulteriore aspetto che contribuisce al mantenimento produttivo del pascolo risulta essere la riduzione del pascolamento con l'insorgere delle stagioni meno produttive.

Risultano essere maggiormente minacciati e maggiormente sfruttati i pascoli in prossimità dei punti di abbeveramento. Per il loro mantenimento risulta opportuno permettere lo stazionamento dei capi per il tempo necessario all'abbeveramento e successivamente provvedere alla loro evacuazione.

Visto quanto detto, per il corretto mantenimento dei pascoli, nella tabella seguente si riportano delle caratteristiche in funzione del tipo di bestiame e delle caratteristiche vegetazionali evidenziando gli effetti sui pascoli e le possibili misure di mitigazione.

Bovini	Adatti maggiormente alla conservazione delle praterie: - danni trascurabili al manto erboso; - effetti positivi per le specie vegetali dovuti dalla non selettività. - si devono prediligere al pascolo animali giovani aventi piccola e media taglia.
Asini	Non selettivi con buona rusticità in quanto resistono alle basse temperature ed alla siccità. Contribuiscono al controllo delle piante infestanti e pascolano su pendii.
Equini	Il pascolamento può danneggiare il manto erboso ed il terreno a causa del calpestamento. Selettivi e brucano le piante nella regione del colletto.
Ovini	Adatti al pascolamento di praterie anche aride. Selettivi e danneggiano il manto erboso in quanto possono rovesciare la zolla. Per mitigare tali effetti negativi, intervallare l'uso del pascolo con brevi periodi di utilizzo e almeno 2 mesi di riposo, tenendo cura di limitare ogni qual volta il carico di bestiame.
Caprini	Bassa selettività con preferenza per le piante legnose. In fase di pascolamento sarebbe opportuno circoscrivere il pascolo per limitati periodi di tempo.
Pascolo misto	Il pascolo così inteso è idoneo per quei terreni ove sussistono fenomeni di cicatrizzazione e/o colonizzazione dell'habitat ad opera di piante arbustive. Il tal caso limitare il periodo di pascolamento ed il carico di caprini.

Tabella 4 – Indicazioni per il mantenimento dei pascoli

Art. 21 - Miglioramento dei pascoli

Sono intesi come lavori di miglioramento dei pascoli: spietramento; rinettamento; drenaggio; erpicatura; concimazione. Le lavorazioni citate possono essere eseguite senza comunicazione e/o autorizzazione. Quest'ultima deve essere ottenuta per l'accensione dei fuochi, scasso del terreno senza rovesciamento della zolla e semina che deve essere eseguita mediante sementi di piante foraggiere possibilmente locali.

L'estirpazione di piante arbustive, ai sensi dell'art. 120 del R.R. n. 07 del 2005, non contemplate nell'allegato A3, è ammessa salvo comunicazione all'ente comunale, purché siano rispettate le disposizioni del medesimo articolo. Non è ammesso il taglio di alberi isolati o a gruppi nelle operazioni di miglioramento.

Art. 22 - Trasformazione dei terreni saldi in terreni soggetti a lavorazione

1. Sono terreni saldi i pascoli, i terreni non soggetti a coltura agraria o a lavorazioni del terreno o ad altra forma d'interventi colturali agrari da almeno cinque anni nonché i terreni urbanizzati

mediante la costruzione di edifici o altre opere o dotati di un manto di copertura artificiale.

2. La trasformazione dei terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione è subordinata ad autorizzazione degli enti competenti, con le modalità indicate all'articolo 21 del R.D. 1126/1926 ed in caso di aree a rischio molto elevato e rischio elevato l'autorizzazione deve richiedersi con le modalità indicate dall'Autorità di bacino competente.
3. L'autorizzazione di cui al comma 2 è sostituita da dichiarazione se si verificano le seguenti condizioni:
 - a) gli interventi riguardano superfici non superiori a 3 ettari;
 - b) i terreni interessati all'intervento hanno una pendenza media non superiore al 30%;
 - c) i lavori sono eseguiti secondo le seguenti norme tecniche:
 - la vegetazione arbustiva eventualmente presente è tagliata e allontanata o triturata, prima della lavorazione del terreno;
 - la lavorazione è effettuata a profondità massima di 50 centimetri e salvaguarda una fascia di almeno 2 metri dal bordo superiore di sponde o di scarpate stradali, dalla base di argini di fossi, torrenti, fiumi o laghi, o dal bordo di calanchi, fatte salve comunque le norme di polizia idraulica;
 - è assicurata la regimazione delle acque superficiali, evitando che si determinino fenomeni di ristagno delle acque o di erosione nei terreni oggetto di intervento ed in quelli limitrofi, mediante la creazione di fossette livellari permanenti, o temporanee, da tracciarsi dopo ogni lavorazione. Le acque così raccolte sono convogliate verso le linee naturali di impluvio e di sgrondo evitando fenomeni di erosione nei terreni posti a valle e mantenendo sempre in efficienza le fosse o fossette facenti parte della sistemazione idraulico agraria, di cui è vietata l'eliminazione; è ugualmente vietata l'eliminazione di terrazzamenti, ciglionamenti o gradonamenti e di muri a secco.

Art. 23 - Lavorazioni del terreno

1. Se la pratica in uso per la lavorazione del suolo, a causa della scarsa consistenza o della eccessiva pendenza del terreno, non è sufficiente a evitare i danni previsti dall'articolo 1 del R.D. 3267/1923, l'ente competente può prescrivere interventi per la suddivisione delle acque, per diminuire la velocità, per conservare la stabilità del suolo e per ridurre il trasporto delle terre.
2. L'ente competente notifica il termine entro il quale la pratica di lavorazione in atto deve essere abbandonata, nonché il termine di esecuzione dei lavori di sistemazione.
3. Il proprietario dei terreni deve curare il mantenimento a regola delle opere di sistemazione.

Art. 24 - Opere di regimazione delle acque e di sistemazione dei terreni

1. Nei terreni di qualsiasi destinazione d'uso è consentita la realizzazione delle opere necessarie alla corretta regimazione delle acque superficiali a condizione che:

- a) lo sgrondo delle acque avvenga secondo gli impluvi o fossi o linee di sgrondo esistenti, senza arrecare alterazioni o pregiudizio per lo scorrimento delle acque nei terreni posti a valle e senza che le acque determinino ristagni o fenomeni di erosione;
 - b) nei terreni boscati, non comporti l'eliminazione di piante d'alto fusto o di ceppaie per l'esecuzione dei lavori o per la successiva manutenzione delle opere.
2. Nei terreni di cui al comma 1 è, altresì, consentita, alle stesse condizioni, la realizzazione di graticciate o viminate o di piccoli tratti di muro a secco, per il trattenimento di scarpate, gradoni o terrazzamenti esistenti o di modesti scoscendimenti del terreno.

Art. 25 - Altre opere e movimento di terreno

Nei terreni sottoposti a vincolo idrogeologico sono consentite le seguenti opere:

1. Le recinzioni in pali e rete, compresa l'installazione di cancelli o simili, a condizione che:
 - a) siano costituite da pali infissi nel suolo con eventuali opere di fondazione limitate al singolo palo, senza cordolo di collegamento, limitando i movimenti di terreno a quelli necessari all'infissione dei pali e sostegni;
 - b) siano poste al di fuori dell'alveo di massima piena di fiumi, torrenti o fossi e non impediscano il regolare deflusso delle acque in impluvi o linee di sgrondo esistenti;
 - c) non comportino l'eliminazione di piante o ceppaie, fatta eccezione per la potatura di rami o il taglio dei polloni, nè l'infissione di rete o di sostegni sulle stesse.
2. La posa in opera di tubazioni e cavi interrati, a condizione che:
 - a) non sia necessaria la realizzazione di nuova viabilità, anche temporanea;
 - b) lo scavo sia commisurato a quanto necessario per la sola posa in opera dei manufatti e comunque non ecceda le dimensioni di 1 metro di larghezza e di 1,5 metri di profondità;
 - c) lo scavo sia immediatamente ricolmato, compattando il terreno di riporto, evitando ogni ristagno o scorrimento d'acqua all'interno ed ogni possibile fenomeno di incanalamento delle acque o di erosione al termine dei lavori;
 - d) il terreno di scavo sia conguagliato in loco provvedendo al suo rinverdimento ed alla regimazione delle acque superficiali, oppure reimpiegato in siti autorizzati o smaltito in conformità con le normative vigenti;
 - e) non sia necessaria l'eliminazione di piante o ceppaie arboree;
3. Altri piccoli movimenti di terreno, entro un volume massimo di 3 metri cubi di terreno movimentato, a condizione che l'intervento:
 - a) non sia volto all'attuazione di trasformazioni di terreni boscati o di terreni saldi in terreni a periodica lavorazione o di destinazione dei terreni vincolati;
 - b) non determini, nemmeno temporaneamente o durante l'esecuzione dei lavori, fenomeni di instabilità o di erosione dei terreni vincolati, o alterazione della circolazione delle acque.

Art. 26 - Monticazione abusiva

La monticazione abusiva si verifica nelle seguenti condizioni:

- a) Sconfinamento dei capi in aree non autorizzate;
- b) Non rispetto delle disposizioni dettate dal presente regolamento;
- c) Decadenza dei requisiti di immissione al pascolo;
- d) Sconfinamento di capi da altro comune;
- e) Impossibilità di identificazione dei capi;
- f) Assenza delle certificazioni sanitarie;
- g) Sconfinamento dei capi in altro comune.

Il mancato rispetto delle norme regolamentari comporta l'applicazione delle misure inerenti alla Monticazione Abusiva, ovvero il bestiame verrà posto sotto sequestro e custodito in appositi recinti per il tempo necessario all'espletamento degli opportuni accertamenti sanitari e per la loro identificazione. Il legittimo proprietario è tenuto al pagamento delle spese sostenute per la custodia ed in caso di eventuali danneggiamenti al risarcimento oltre ad essere perseguito a norma di legge.

In caso di mancato reclamo della proprietà dei capi, i suddetti verranno posti all'istituto dell'asta pubblica.

Non si incorre nella sanzione quando lo sconfinamento rientra in un raggio di 100 metri dal confine comunale o dall'area assegnata, d'altro canto nel caso di sconfinamenti continui, anche nella fascia individuata precedentemente, verranno applicate le misure sopracitate.

Art. 27 - Controlli

I controlli delle norme richiamate nel presente regolamento e nella normativa vigente sono deputati al corpo di Polizia Municipale e chiunque altro preposto e/o incaricato al controllo ed alla vigilanza nonché in possesso dei requisiti di polizia giudiziaria.

Art. 28 - Eventuale graduatoria di fida

Qualora si necessiti la determinazione di una graduatoria, costituiranno titoli preferenziali:

1. Essere in regola con il pagamento della tariffa prevista per la fida negli anni pregressi;
2. Detenere la qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale e/o Coltivatore Diretto con azienda ad indirizzo zootecnico;
3. Azienda con una consistenza inferiore a numero 300 capi di ovini-caprini, a 30 suini, a 10 bovini ed a 5 equini;
4. In relazione alla cronologia di presentazione delle singole domande.

Art. 29 - Sospensione e/o revoca delle concessioni

L'autorizzazione al pascolo può essere revocata qualora il fidatario venga meno dei requisiti e sia accertato l'inosservanza degli obblighi e divieti imposti dal regolamento.

Art. 30 - Ricorso

Nel caso di revoca e/o non rilascio dell'autorizzazione di fida e/o qualora si verifichi la sussistenza di eventuali indicazioni lesive per l'attività pascoliva, il richiedente può presentare l'istanza di ricorso secondo le normative vigenti.

Art. 31 - Sanzioni

Le inosservanze delle disposizioni di cui agli art. 12 e 13 sono sanzionate con ammenda amministrativa i cui importi sono indicati nella tabella sottostante.

Rif. Art.	San. Minima (€)	San. Massima (€)	Violazione
12.1 - 13.3	25,82/ capo	51,65/capo	Immissione al pascolamento n. maggiore di capi
12.2	103,29	309,88	Sovrannumero di capi custoditi
12.3	25,82/capo	51,82/capo	Sconfinamento – Pascolo abusivo
12.4	103,29	309,88	Assenza di custodia
12.5	5,17/capo	51,65/capo	Punto abbeveraggio non autorizzato
12.6	5,17/capo	51,65/capo	Mancanza identificativi capi
12.7-12.8	25,82/capo	51,65/capo	Inottemperanza della Profilassi
12.10	5,17/capo	51,65/capo	Inadempienza comunicazione variazione consistenza dei capi
12.11	103,29	309,88	Mancata sorveglianza ambientale
12.12	103,29	309,88	Mancata rimozione e pulizia degli stazzi
12.13	5,17/capo	51,65/capo	Danneggiamento del patrimonio
13.1	25,82/capo	51,65/capo	Cessione del diritto di fida
13.4-13.5	5,17/capo	51,65/capo	Transito in aree interdette
13.2 13.6 13.12 13.13 13.14 13.15 13.16 13.17 13.19	25,82/capo	51,65/capo	Pascolamento in aree interdette
13.7	103,29	309,88	Lavaggio macchine ed attrezzature
13.8- 13.11	103,29	309,88	Danneggiamento del patrimonio ambientale e asportazione dei prodotti forestali
13.9	129,12	774,69	Accensione fuochi senza autorizzazione
13.10	103,29	309,88	Sbarramento punti di passaggio

13.18	103,29	309,88	Abbandono di rifiuti e residui tosatura
-------	--------	--------	---

Tabella 5 – Importi sanzioni amministrative

L'adozione dei provvedimenti amministrativi, anche sanzionatori, relativi all'attuazione del presente regolamento è regolamentata ai sensi della Legge n. 689/81 e ove ricorrano gli estremi dal Codice penale e di procedura penale.

Le sanzioni dovranno essere versate sul c.c.p. n° _____ intestato a: Comune di Guarcino.

Art. 32 - Autorità competente

Il SINDACO è individuato quale autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della Legge 689/81, nonché è competente a ricevere scritti difensivi e documenti da parte del trasgressore e dei soggetti obbligati in solido, entro 30 giorni dalla data di contestazione o di notificazione del verbale di accertamento alle violazioni (art.18 L.689/81).

Altresì con motivata ordinanza può emettere disposizioni riguardo alle indicazioni riportate nel presente regolamento e può vietare o sospendere temporaneamente il pascolo per l'intera area oppure in parti di essa, qualora sia riscontrato il pascolamento disordinato o eccessivo e si verificano danni ai boschi, ai pascoli, alle sorgenti o ai suoli e ad altri beni di carattere pubblico.

Art. 33 - Esonero responsabilità civile

Il comune è esonerato da qualsiasi responsabilità ed azione risarcitoria a favore del fidatario in qualsiasi evenienza e nella fattispecie quando quest'ultimo avesse a subire morie di animali imputabili a malattie infettive e ciò anche quando si dimostri che gli animali hanno contratto la malattia nel fondo fidato. Altresì il comune declina ogni responsabilità per danni di qualsiasi natura, a terzi e cose, dovute dal bestiame.

Art. 34 - Attuazione

Il presente Regolamento composto da n. 35 articoli entra in vigore nel presente anno solare e sostituisce tutti gli altri.

Art. 35 - Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si farà riferimento al R.D.L. 30 Dicembre 1923 n° 3267, al Codice Civile e Penale ed al D.P.R. n° 320 del 20/02/1954.